

Avvocato GIOVANNI DAL POZ  
Strada di Ca' Zenobio n. 28/A  
31100 TREVISO  
Tel. 0422/421166 - fax 0422/302473  
giovannidalpoz@pec.ordineavvocatitrevise.it

O.C.C. "Equità e Giustizia del Comune di Villorba"

GESTORE Dott. Pierantonio Biasotto

SOVRAINDEBITATO: Sig. Andrea SCHIAVON

## TRIBUNALE DI TREVISO

### RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012

Nell'interesse del Sig. **Andrea SCHIAVON** (C.F.: SCHNDR72P30L407B) nato a Treviso (TV) il 30.09.1972 e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], difeso e rappresentato dall'Avv. Giovanni Dal Poz (Cod. fisc.: DLP GNN 73M14 L407P - fax: 0422/302473 - pec: giovannidalpoz@pec.ordineavvocatitrevise.it) di Treviso ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in (31100) Treviso (TV), Strada di Ca' Zenobio n. 28/A, come da mandato in calce e rilasciato su foglio separato.

### ESPONE

#### Premessa

Con istanza ex art. 15, co. 9, L. 3/2012 datata 04.12.2019 ed inviata a mezzo pec all'Organismo di Composizione della Crisi "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba (TV) in data 09.12.2019, protocollo n. 47928, il Sig. Schiavon chiedeva la nomina di un gestore della crisi al fine di predisporre e proporre accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano ai sensi degli artt. 6 e ss., L. 3/2012 e successive modifiche (**All 1 - Istanza OCC**).

Con provvedimento del 12.12.2019, l'O.C.C. di Villorba nominava il Dott. Pierantonio Biasotto Gestore della Crisi di Sovraindebitamento nel procedimento iscritto al Registro degli Affari Generali dell'O.C.C. al n. 112/2019, il quale formalmente accettava l'incarico in data 17.12.2019 (**All. 2 - Comunicazione dd. 17.12.2019**).

A seguito dell'accettazione dell'incarico, in occasione del primo incontro del 13.01.2020 veniva consegnata al Professionista tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e giudiziaria del debitore che, dietro progressiva richiesta del Gestore medesimo, veniva ulteriormente integrata mediante successive plurime acquisizioni.

Nella medesima data, l'O.C.C. comunicava preventivo di compenso e spese ex art. 10, c. 3, D.M. 202/2014 (**All. 3 - Preventivi e comunicazioni dd. 13.01.2020 e 22.10.2021**).

Dall'analisi della documentazione veniva valutata l'opportunità di procedere mediante liquidazione del patrimonio e, pertanto, il Professionista provvedeva *ex art. 14 ter*, comma 4, L. 3/2012 ad inviare formale comunicazione agli uffici fiscali competenti.

Successivamente, il Professionista inviava allo scrivente difensore la relazione particolareggiata di cui all'*art. 14 ter*, L. 3/2012, che di seguito si allega, e da intendersi qui parte integrante del presente atto (**All. 4 – Relazione particolareggiata Dott. Biasotto, elenco allegati e relativi documenti – cfr. Doc. 1 - 60**).

Pertanto, con il presente ricorso, il Sig. Andrea Schiavon chiede di essere ammesso alla procedura *ex art. 14 ter* e ss., L. 3/2012, presentando ai creditori la seguente proposta di liquidazione del patrimonio.

### **Contenuto del ricorso**

Il presente ricorso deve ritenersi così articolato:

1. Il presupposto soggettivo <i>ex art. 14 ter</i> e <i>art. 7</i> , comma 2, lett. a) e b), l. 3/2012	Pag. 3
2. Il presupposto oggettivo <i>ex art. 6</i> , l. 3/2012	Pag. 3
3. Situazione personale e lavorativa e cause della crisi economica	Pag. 3
3.1 Sulla situazione lavorativa e personale del Sig. Schiavon	Pag. 3
3.2 Sulle cause della situazione debitoria del Sig. Schiavon e sulla meritevolezza	Pag. 4
4. Composizione del nucleo familiare	Pag. 11
5. Passività patrimoniale	Pag. 11
5.1 Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia	Pag. 11
5.2 Passivo personale	Pag. 14
5.3 Passivo in qualità di socio illimitatamente responsabile	Pag. 20
5.4 Riepilogo creditori	Pag. 25
6. Attività patrimoniale	Pag. 26
6.1 Beni Immobili	Pag. 26
6.2 Beni mobili registrati	Pag. 28
6.3 Beni mobili	Pag. 28
6.4 Disponibilità liquide	Pag. 29
6.5 Entrate mensili	Pag. 29
7. Dichiarazioni dei redditi del Ricorrente	Pag. 30
8. Elenco degli atti di disposizione compiuti dal ricorrente negli ultimi 5 anni	Pag. 30
9. La liquidazione del patrimonio: proposta	Pag. 31
10. Sulla nomina del Liquidatore	Pag. 33

11. L'ammissibilità alla procedura: la relazione particolareggiata	Pag. 34
Conclusioni	Pag. 35

### **1. IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO EX ART. 14 TER E ART. 7, COMMA 2, LETT. A) E B) L. 3/2012**

In prima istanza appare necessario evidenziare la ricorrenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 14 ter e art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche in quanto il Ricorrente:

1. non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16.3.1942 n. 267;
2. non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012.

### **2. IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO EX ART. 6, L. 3/2012**

In seconda istanza, si evidenzia la ricorrenza in capo al Sig. Schiavon di uno stato di sovraindebitamento a carattere perdurante e non temporaneo, così come definito ex art. 6, L. 3/2012, e caratterizzato da una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale da renderne definitiva l'incapacità di adempimento.

Come si avrà modo di illustrare, infatti, l'attivo patrimoniale di cui può disporre il Sig. Schiavon risulta di gran lunga inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve.

### **3. SITUAZIONE PERSONALE E LAVORATIVA E CAUSE DELLA CRISI ECONOMICA**

In via preliminare, si riepilogano sinteticamente i fatti e le circostanze che hanno ingenerato l'attuale situazione di difficoltà economica del Sig. Schiavon, al fine di correttamente contestualizzare la condizione debitoria dell'istante ed argomentare in ordine all'accessibilità alla procedura di composizione della crisi e all'ottenimento dell'esdebitazione.

#### **3.1 Sulla situazione lavorativa e personale del Sig. Schiavon**

Il Sig. Andrea Schiavon è **dipendente dell'azienda MOM – Mobilità di Marca S.p.A.** in qualità di autista, assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1996, e percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.800,00 al mese, oltre tredicesima e quattordicesima (per una media complessiva di circa Euro 1.850,00 / 1.900,00 al mese) (All. 5 – Buste paga).

Sotto il profilo familiare, il Sig. Schiavon è stato sposato dal 11.09.2010 con la Sig.ra [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] (RM) il [REDACTED], da cui si separava il 20.01.2015 per poi divorziare il 03.03.2017 (All. 6 – Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio). Dal suddetto matrimonio non nascevano figli.

Dal 2015, invece, convive con la propria compagna Sig.ra [REDACTED] (C.F.: [REDACTED], nata in [REDACTED] il [REDACTED]), il loro figlio [REDACTED] (C.F.: [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED]), nonché con il figlio della compagna, [REDACTED] (C.F. [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED]), entrambi minorenni, che risiedono al piano primo dell'immobile di proprietà del Sig. Schiavon e sito a [REDACTED] (TV) (All. 7 – Visura catastale).

L'abitazione, per il passato, è stata altresì condivisa con i genitori, Sigg.ri [REDACTED] e Sig. [REDACTED] Schiavon, i quali vantavano un diritto di abitazione sulla medesima, nonché con il fratello disabile Sig. [REDACTED], risiedendo nell'unità abitativa posta al piano terra.

Nel mentre, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute dei genitori, al piano terra si trasferiva una delle sorelle del Sig. Schiavon, Sig.ra [REDACTED] (C.F.: [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED]), per aiutarlo nell'accudimento dei genitori anziani e del fratello disabile.

Attualmente, a seguito della loro progressiva scomparsa, intervenuta il 10.12.2017 per la madre Sig.ra [REDACTED], il 10.04.2018 per il padre Sig. [REDACTED] Schiavon e il 02.06.2019 per il fratello Sig. [REDACTED] Schiavon, la Sig.ra [REDACTED] vi risiede da sola (All.ti 8 e 9 Certificati di morte e Autocertificazione stato di famiglia).

All'interno del proprio nucleo familiare, il Sig. Schiavon è l'unico soggetto produttore di reddito, in quanto la compagna, pur alla costante ricerca di un lavoro, allo stato ha trovato solo occupazioni saltuarie ed a tempo determinato, con le quali ha pur sempre contribuito al *menage* familiare.

Considerazioni a parte vengono svolte con riguardo alla Sig.ra [REDACTED], la quale è assunta con rapporto di lavoro dipendente dal 1997 a tempo pieno ed indeterminato presso la ditta [REDACTED] S.p.A. [REDACTED], con sede in [REDACTED] n. [REDACTED] (TV), ove ricopre la mansione di [REDACTED] "responsabile del controllo qualità". Pertanto, sebbene non facente parte del nucleo familiare del Sig. Schiavon, in ragione della residenza all'interno dell'abitazione del fratello, partecipa direttamente all'assolvimento alle spese comuni (All. 10 – Busta paga [REDACTED]).

### **3.2 Sulle cause della situazione debitoria del Sig. Schiavon e sulla meritevolezza**

La situazione debitoria in cui versa il Sig. Schiavon è da ascrivere al sovrapporsi di tre fattori: da una parte, un mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare (che veniva concesso in due tranche), dall'altra, i debiti sorti in capo alla società della ex moglie, di cui per breve tempo

l'istante ricopriva la carica di socio illimitatamente responsabile con una partecipazione dell'1%, salita al 2% nell'ultimo anno. Infine, dall'accrescimento progressivo delle necessità familiari a fronte di una condizione economica di monoreddito.

Va, quindi, preliminarmente precisato come la difficoltà economica dell'istante non sia sorta di per sé in relazione alle posizioni debitorie personali derivanti dai mutui, bensì a seguito del riversarsi in capo al Sig. Schiavon delle poste debitorie nascenti dall'attività sociale condotta e gestita dalla ex moglie che, sovrapponendosi alle altre circostanze, ha progressivamente eroso le disponibilità economiche del Sig. Schiavon, costringendolo ad accedere a finanziamenti per procurarsi la liquidità necessaria per la sopravvivenza della propria famiglia (uso di carta di credito ricaricabile Agos, carta Mastercard, cessione del quinto).

A questo proposito, si rammenta, infatti, come, con la scomparsa dei genitori, il reddito del Sig. Schiavon dovesse servire a mantenere contemporaneamente sia tutto il suo nucleo familiare (compagna, figlio minore e figlio minore della compagna), ma anche il fratello disabile, il quale godeva solo di una piccola pensione di invalidità (**All. 11 – Prospetto pensione anno 2012 del Sig. [REDACTED]**).

Procedendo cronologicamente, con scrittura privata di cessione in proprietà, autenticata dal Notaio Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), registrata a Treviso il 16.12.1997 al n. 750 "Privati" ed ivi trascritto ai n.ri 36959/26590, stipulata tra il Sig. Andrea Schiavon, ATER - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Treviso (già Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Treviso) ed il Sig. [REDACTED] Schiavon, veniva trasferita al Ricorrente la proprietà dell'immobile abitativo sito in Via Dante Alighieri n. 98, Spresiano (TV) (**All. 12 – Contratto di cessione in proprietà**).

Questi, infatti, era all'epoca familiare convivente del Sig. [REDACTED], a sua volta assegnatario in locazione semplice dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Contestualmente alla cessione, con il medesimo contratto veniva, altresì, costituito sull'immobile un diritto di abitazione in favore del Sig. [REDACTED] Schiavon, in quanto assegnatario originario dell'alloggio, e della Sig.ra [REDACTED], sua moglie in regime di comunione di beni.

Utile precisare come, all'epoca, oltre ai genitori, nell'immobile suddetto risiedesse anche il fratello maggiore dell'istante, Sig. [REDACTED] Schiavon, in quanto disabile (al 100%) e non autosufficiente.

La decisione di acquisire l'immobile nasceva, quindi, dal legame affettivo del Sig. Schiavon per

l'abitazione familiare e dall'impegno che lo stesso decideva così di assumersi nella cura sia dei genitori, ormai anziani, sia del fratello.

La volontà dei Sigg.ri Schiavon era, quindi, quella di ristrutturare l'immobile abitativo al fine di realizzarne due unità, una destinata al Sig. Schiavon, in particolare anche in vista della costituenda famiglia con la Sig.ra [REDACTED], e l'altra ai genitori ed al fratello.

La convivenza e la condivisione del progetto di ristrutturazione faceva sì che ognuno di questi soggetti contribuisse con le proprie risorse (pensioni ed accompagnatoria) al *menage* familiare, con condivisione delle spese connesse al vivere comune ed attinenti all'immobile (ad es. utenze gas, elettriche, rifiuti, vitto etc...) (Cfr. all. 11 e All. 13 – Pensione Sig. Pietro Schiavon).

Altresì, i vari membri della famiglia sostenevano il Sig. Schiavon nell'attività di ristrutturazione dell'immobile, vero è che, come risultante dalla Centrali Rischi della Banca d'Italia, i mutui risultavano essere garantiti dai genitori (Sigg.ri [REDACTED] Schiavon [REDACTED], dalla allora fidanzata Sig.ra [REDACTED] e dalla sorella (All. 14 – Rapporto Centrale Rischi).

Nello specifico, dunque, il Sig. Schiavon poteva contare non solo sul proprio stipendio, ma anche sui risparmi accumulati in oltre tredici anni di lavoro dipendente, sulle pensioni del Sig. [REDACTED] Schiavon (che poteva vantare due pensioni, una derivante dall'attività di finanziere ed una da dipendente di azienda di autotrasporti) di circa Euro 1.700,00 totali e sull'accompagnatoria del fratello di Euro 500,00 e la sua pensione di invalidità per Euro 270,00, per circa Euro 2.470,00 al mese (Cfr. all. 11 e 13).

Conseguentemente, su tale scorta, provvedeva a chiedere la concessione del mutuo che veniva autorizzato da Banca di Treviso S.p.A. in due *tranche*.

Un **primo contratto veniva stipulato il 27.11.2009**, con atto a rogito Notaio Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), Rep. 55280, Racc. 8890 (registrato a Treviso il 03.12.2009 al n. 21549/serie 1T) tra il Sig. Schiavon e l'allora Banca di Treviso S.p.A. (oggi Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.) con l'erogazione di un capitale di **Euro 170.000,00** con un rimborso nel termine di 24 anni e 4 mesi (All. 15 – Contratto di mutuo dd. 2009). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal citato contratto, veniva iscritta ipoteca volontaria sull'immobile per il 150% dell'importo del mutuo.

Il **secondo contratto veniva stipulato il 29.09.2010**, con atto a rogito Notaio Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), Rep. 55969, Racc. 9325, con un capitale erogato di **Euro 70.000,00**, con costituzione di ipoteca volontaria sempre sul medesimo immobile (All. 16 – Contratto di mutuo dd. 2010).

L'importo della rata del primo mutuo era, quindi, pari ad Euro 717,44, mentre quella del secondo mutuo pari ad Euro 314,03 per complessivi Euro 1.031,47, importo assolutamente proporzionato alle capacità familiari.

Nel mentre, nel 2011 il Sig. Schiavon stipulava anche un contratto di finanziamento con Bieffe5 S.p.A. (Gruppo Findomestic) di Euro 27.000,00, finalizzato ad aiutare la moglie, Sig.ra [REDACTED], nell'apertura di un'attività di bar e sala giochi.

Tale finanziamento prevedeva la cessione del quinto e veniva, pertanto, sostenuta, mediante prelievo direttamente sullo stipendio del Sig. Schiavon per la somma di circa Euro 270,00 per 120 rate mensili.

Nel progetto della coppia tale finanziamento costituiva, quindi, un investimento sull'attività di bar e sala giochi della moglie, nella prospettiva che lo stesso, una volta avviato, avrebbe garantito entrate sufficienti a ripagare autonomamente tale debito.

I pagamenti del mutuo e del finanziamento procedevano con regolarità, tanto che al 19.04.2012, con iscrizione al Registro delle Imprese al 07.05.2012, la Sig.ra [REDACTED] apriva il proprio bar e sala giochi in forma di società in nome collettivo, sotto l'insegna "3D Bar e Sala Giochi [REDACTED] & C. S.n.c." con sede a Spresiano (TV), Via Tiziano Vecellio n. 1 (**All. 17 Visura Storica e ordinaria 3D Bar**).

Come si evince dalle visure, la titolarità dell'attività era in capo esclusivamente alla Sig.ra Martin, la quale deteneva da aprile 2012 il 99% delle partecipazioni sociali, poi passate l'agosto stesso al 98%.

La partecipazione del Sig. Schiavon, invece, era pressoché insignificante, laddove lo stesso acquisiva la qualità di socio all'1% ad agosto 2012, passando al 2% a dicembre 2014, quando cessava dalla carica la precedente socia, Sig.ra [REDACTED] (Cfr. all. 17).

Chiaro, dunque, come il Ricorrente avesse un ruolo del tutto marginale nella gestione dell'attività della moglie, che operava in sostanziale autonomia, non solo come evidente dal peso della propria partecipazione all'interno della società, ma anche dal mero dato fattuale per cui il Sig. Schiavon svolgeva già un altro lavoro, quello di autista, a tempo pieno e con regolarità, circostanza che rendeva concretamente impossibile un suo ruolo attivo, che si limitava ad un aiuto meramente materiale, all'occorrenza e nei ritagli di tempo.

Tale situazione di esternalità del Sig. Schiavon si acuiva progressivamente a causa delle difficoltà

coniugali, che lo portavano alla sua sostanziale **estromissione dall'attività e gestione** del bar, culminata con la separazione a gennaio 2015, cui seguiva la chiusura del locale dieci mesi dopo, a fine ottobre 2015.

Vero è che l'attività del bar fin da subito mostrasse serie difficoltà, come palesano non solo i partitari ed i registri IVA prodotti, ma anche i numerosi ricorsi per ingiunzione introdotti dai vari fornitori avverso la 3D Bar – Salagiochi, in forza di fatture non pagate, alcune delle quali risalenti già a luglio 2012 (Cfr. fattura n. 829 del 31.07.2012 Ricorso per ingiunzione La Conca S.n.c. di Bon Luciano & Figli) (**All.ti 18 - 19 Partitari e Registri IVA – All. 20 DI la Conca**).

Conseguentemente, il 30.10.2015, dopo neanche quattro anni di attività, il 3D Bar e Sala Giochi si **[REDACTED]** & C. S.n.c. cessava, chiudendo in perdita.

Non solo, ma durante questo, seppur breve, periodo intervenivano due eventi che minavano ulteriormente la già precaria condizione economica del locale, quali un ammanco di cassa di oltre Euro 10.000,00 intervenuto nel 2013, nonché un furto con scasso avvenuto nell'aprile del 2014 che portava un grave pregiudizio, sia per i danni al locale, sia in ragione della somma rubata dalle macchinette slot – machine per circa Euro 12.000,00 (**All. 21 - Articoli giornalistici furto con scasso**).

Poiché, dunque, l'attività del bar non forniva un ricavo tale da garantire la copertura delle spese e la **[REDACTED]** non godeva di altre fonti di reddito, queste venivano sostenute personalmente dal Sig. Schiavon, il quale **attingeva alle proprie risorse personali per colmare i debiti del bar**, al fine di **fornire la liquidità** necessaria per mantenerlo operativo.

L'idea, infatti, era che le difficoltà economiche fossero solo momentanee e contingenti, riconducibili alla fase iniziale di avviamento del locale, nella speranza che lo stesso sarebbe poi diventato economicamente autonomo ed in grado di rimborsare i debiti contratti grazie ai propri ricavi.

A questo si devono, quindi, l'uso della carta di credito Agos e la rinegoziazione del finanziamento contratto nel 2011 e gli scoperti. In particolare, il finanziamento, a suo tempo contratto con Bieffe5 S.p.A., veniva allora rinegoziato con Italcredi S.p.A. (società specializzata nel Prestito a Dipendenti e Pensionati del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna) (**All. 22 - Rendiconto 2018 Italcredi S.p.A. e vd. infra, all. 29**) per l'importo di Euro 279,00 per 120 rate mensili e che consentiva al Sig. Schiavon di ottenere l'importo di circa Euro 4.435,29 (**All. 23 - Estratti conto**).

Altresì, si deve agli eventi straordinari (ammanco di cassa e furto con scasso) la richiesta di mutuo



chirografario n. 00010011471 per Euro 15.000,00, stipulato in data 22.04.2013 con Banca della Marca (**All. 24 – Banca della Marca**).

Purtroppo, però, la speranza che il locale potesse avviarsi una volta per tutte non trovava realizzazione e, una volta chiuso il locale in perdita, i vari fornitori rimasti insoddisfatti, compreso l'Istituto di Credito concedente il finanziamento, agivano giudizialmente.

Queste azioni, intraprese in danno della società e dei soci, di fatto però si riversavano in fase esecutiva **esclusivamente sul Sig. Schiavon**, in quanto **unico soggetto solvibile**, poiché intestatario di un immobile e titolare di un contratto lavorativo a tempo indeterminato.

Ecco, quindi, che accanto alla cessione del quinto, sempre garantita con regolarità, ed ai mutui che erano stati contratti con diligenza dall'odierno Ricorrente, si affiancavano i prelievi derivanti dai pignoramenti presso terzi, che si susseguivano sulla busta paga del Sig. Schiavon, senza soluzione di continuità.

Venendo, così, depauperato di buona parte del proprio stipendio in maniera continuativa e costante, il Sig. Schiavon si trovava in difficoltà anche ad attendere le normali spese di sopravvivenza, tanto da non riuscire più ad assolvere con regolarità i ratei dei mutui.

Peraltro, nel mentre, le spese familiari erano accresciute in ragione della nuova famiglia che il Sig. Schiavon era riuscito a costruirsi, trovando una compagna, Sig.ra G. [REDACTED], con cui andava a convivere nel 2015 e da cui successivamente aveva un figlio nel 2018, [REDACTED] Schiavon.

Utile precisare come all'epoca la Sig.ra [REDACTED] fosse già madre del piccolo [REDACTED], nato nel 2005, che veniva accolto dalla famiglia del Sig. Schiavon, il quale decideva di prendersene cura, occupandosene in via esclusiva anche in termini di mantenimento.

Questo evento portava un **ulteriore aggravio economico**, laddove la nuova famiglia risultava essere integralmente a carico del Ricorrente, in quanto la Sig.ra [REDACTED], seppur sempre attiva nella ricerca di un lavoro, riusciva a trovare solo occupazioni a tempo determinato con scarsa capacità di contribuzione economica.

L'intera vicenda portava, *in primis*, alla progressiva irregolarità nell'andamento dei pagamenti dei ratei dei mutui, cui conseguiva la revoca di entrambe le linee di credito a suo tempo concesse al 18.12.2015, *in secundis* ed a catena, all'incapacità del Sig. Schiavon di provvedere al pagamento delle nuove poste che, nel mentre, sorgevano.

Ad aggravare ulteriormente la vicenda, il venire meno anche del sostegno economico dei familiari,

in particolare dei genitori, i quali mancavano ai vivi rispettivamente il 10.12.2017 la madre, quattro mesi più tardi il 10.04.2018 il padre, ed infine il 02.06.2019 il fratello.

Vero è che anche i debiti ulteriori di carattere personale, oggi azionati per la maggior parte dall'Agenzia delle Entrate, siano riconducibili, sotto il profilo genetico, al **periodo dal 2015-2019**, ovvero la fase successiva alla chiusura del bar, caratterizzata dal riversarsi in capo al Sig. Schiavon di tutte le poste debitorie del locale, mentre **negli ultimi anni non si siano registrati nuovi debiti**, a dimostrazione della **corretta conduzione e gestione economica della propria famiglia da parte del Sig. Schiavon, pur avendo in corso ormai dal 2015 uno stipendio depauperato dalla contemporaneità della cessione e del pignoramento del quinto.**

\*\*\* \*\*

Quanto sopra delineato comprova **la diligenza e la condotta coerente e proporzionata del Sig. Schiavon** rispetto alle sue capacità economiche, semplicemente minata in via contingente dallo sfortunato andamento dell'attività imprenditoriale della ex moglie, cui si sommavano le successive esigenze e necessità di una nuova famiglia in crescita, priva di una seconda fonte di reddito e nell'incapacità, incolpevole, di procurarsela.

Infatti, all'epoca della loro assunzione, il Sig. Schiavon aveva un **lavoro stabile che ha mantenuto nel tempo**, e grazie al quale era in grado di **coprire integralmente le rate** dei mutui e del finanziamento stipulato, come dimostra l'andamento regolare dei pagamenti. Si evidenzia, difatti, come lo stipendio mensile, complessivamente, ammontasse a circa Euro 1.880,00 a fronte di un monte debitorio conseguente di circa Euro 1.031,47, per il cui pagamento poteva contare sul supporto della famiglia convivente, non avendo allora nessuno familiare a carico.

Tuttavia, la sfortunata attività dell'ex moglie, l'accanirsi dei creditori nei confronti dell'unico soggetto solvente, la necessità e le spese quotidiane di una famiglia monoreddito in crescita, la morte dei familiari nonché il perdurante stato di disoccupazione della compagna, portavano lo stesso a non riuscire più ad onorare gli impegni assunti, cui progressivamente andava ad aggiungersi una esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate, non assolta per la medesima ragione.

Non risulta nemmeno sussistente, dunque, la circostanza relativa all'assunzione deliberata di un debito superiore e non proporzionato alle effettive capacità patrimoniali.

In questi ultimi anni, anche grazie all'aiuto della sorella convivente, Sig.ra [REDACTED], ha saputo contenere e mantenere sostanzialmente stabile la propria situazione debitoria, senza ulteriormente

aggravarla, pur potendo godere di uno stipendio di circa Euro 800,00 al mese, in quanto eroso dalla cessione del quinto per Euro 315,00 e dal pignoramento, ammontante a circa Euro 370,00 mensili.

Tutto ciò dimostra un tenore di vita del tutto equilibrato e morigerato, palesato dall'assenza di uscite economiche sproporzionate rispetto alla propria capacità ed esclusivamente connesse all'assolvimento di esigenze familiari, come peraltro accertato dal Gestore medesimo nella valutazione degli estratti conto (Cfr. all.ti 5 e 23).

Quanto sino qui rilevato dimostra, sopra ogni dubbio, la meritevolezza del Sig. Schiavon (**All. 25 Visure assenza protesti e casellario penale**).

#### 4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Come si evince del certificato di stato di famiglia, risultano risiedere nell'abitazione sita a Spresiano (TV) in Via Dante Alighieri n. 9 (**Cfr. all. 9**):

Sig. Andrea Schiavon	Nato il 30.09.1972 a Treviso (TV)	Debitore
Sig.ra [REDACTED]	Nata il 14 [REDACTED] a Treviso (TV)	Sorella
Sig.ra [REDACTED]	Nata il 2 [REDACTED] in [REDACTED]	Compagna
Sig. [REDACTED]	Nato il 2 [REDACTED] in [REDACTED]	Figlio della Sig.ra [REDACTED]
Sig. [REDACTED] Schiavon	Nato il [REDACTED] a [REDACTED]	Figlio

#### 5. PASSIVITÀ PATRIMONIALE

##### 5.1 Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

Nella seguente tabella vengono riepilogate le spese mensili necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, con la precisazione che le predette somme trovano fondamento sia nei giustificativi prodotti dal Ricorrente (es. bollette, utenze, scontrini, etc...) che in parte sono frutto di stima basata sui conti economici degli anni passati.

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Generi alimentari	7.200,00	600,00
Utenze gas ed energia	5.400,00	450,00
Spese mediche	1.320,00	110,00
Spese scolastiche	7.800,00	650,00
Spese animali domestici (gatto e cane)	1.080,00	90,00
Spese abbigliamento	1.080,00	90,00
Carburante (auto della compagna)	1.200,00	100,00
Spese trasferte lavorative	1.200,00	100,00
Assicurazione vita Thomas Schiavon	150,00	12,50
Spese straordinarie	2.400,00	200,00
<b>TOTALE (ante aggiudicazione immobile)</b>	<b>28.830,00</b>	<b>2.402,50</b>

La famiglia del Ricorrente provvede al proprio sostentamento principalmente attraverso il reddito derivante dallo stipendio del Sig. Schiavon, attesa la situazione di occupazione saltuaria in cui versa la compagna.

A tale somma si aggiunge il contributo economico della sorella, Sig.ra XXXXXXXXXX, la quale risiede nell'abitazione del fratello al piano terra e partecipa alle spese familiari mediante il pagamento delle utenze e delle spese di natura comune.

Ciò precisato, dalla lettura della tabella sopra riprodotta emerge come la famiglia del Sig. Schiavon necessiti per vivere di una somma annua di circa Euro 28.830,00, per una media mensile di Euro 2.402,50.

Atteso che il reddito derivante dall'attività di dipendente del Sig. Schiavon è pari ad Euro 1.850,00 / 1.900,00 mensili (importo calcolato in esito all'apertura della procedura di liquidazione, quindi in assenza di prelievo del quinto e di pignoramento, ed incluse tredicesima e quattordicesima mensilità), e che a tale importo dovrà essere aggiunto il canone locatizio per l'abitazione presso cui la famiglia si dovrà spostare a seguito della vendita dell'immobile abitativo, allo stato non si ritiene possibile determinare un *quantum* residuale di reddito da lavoro da devolvere in favore del presente Piano di Liquidazione.

Circa, poi, il divario negativo tra l'ammontare dello stipendio medio e quello delle spese di sostentamento, si evidenzia come la famiglia possa comunque contare sulle entrate derivanti dalle attività lavorative della Sig.ra Onose, la quale è in costante ricerca di un lavoro e, ad oggi, ha sempre contribuito al *menage* familiare mediante i proventi dell'attività lavorativa da lei svolta, seppur a tempo determinato.

Altresì, un fondamentale contributo proviene dalla Sig.ra [REDACTED], la quale ha esplicitato il proprio impegno a sostenere economicamente il fratello (All. 26 – Dichiarazione Sig. [REDACTED]):

In tal senso, la Sig.ra [REDACTED] dichiarava:

1. *"di stare contribuendo economicamente alle spese necessarie alla sopravvivenza della famiglia del Sig. Schiavon Andrea (composta dal Sig. Andrea Schiavon, dalla compagna [REDACTED] e dai due figli M. [REDACTED] e T. [REDACTED]) mediante il pagamento diretto delle utenze (elettriche, gas, rifiuti etc...), all'occorrenza ed in misura variabile secondo le necessità"*;
2. di confermare *"la propria disponibilità a continuare, anche per il futuro, ed in particolare anche all'esito del presente procedimento di sovraindebitamento e relativa vendita dell'immobile abitativo, a sostenere ed aiutare economicamente il fratello, Sig. Schiavon Andrea, contribuendo alle spese necessarie alla sopravvivenza della sua famiglia mediante il pagamento delle utenze (elettriche, gas, rifiuti etc...) e del canone locatizio del nuovo immobile abitativo, all'occorrenza ed in misura variabile secondo le necessità, nonché in base alle proprie disponibilità e possibilità economiche"*.

Benché tale dichiarazione **non implichi in alcun modo l'acquisizione in capo alla Sig.ra [REDACTED] di una posizione di assunto, garante ovvero di soggetto apportatore di capitale nella presente procedura**, il suo contributo costituisce in ogni caso una condizione utile ai fini della sostenibilità della presente istanza.

Sotto il profilo economico, a conferma della capacità della Sig.ra [REDACTED] di rispettare l'impegno assunto, vengono prodotti copia della busta paga di febbraio 2021 e l'ultima dichiarazione dei redditi, dalla quale si evince il rapporto di lavoro dipendente dal 1997 a tempo pieno ed indeterminato presso la ditta [REDACTED] di [REDACTED], con sede in [REDACTED] a [REDACTED] ove ricopre la mansione di operaia di 6° livello "responsabile del controllo qualità" (Cfr. all. 10 e 26).

## 5.2 Passivo personale

I debiti personali del Ricorrente sono da ricondurre principalmente alle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile abitativo, finanziamenti per le esigenze di vita quotidiana ed alcune utenze rimaste impagate.

Il Ricorrente è, quindi, personalmente debitore nei confronti di:

- **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.p.A. (P. VIA/C.F.: 00129730214) ex Banca di Treviso S.p.A.**

Ci si riferisce ai due **mutui fondiari** contratti con Banca di Treviso al fine di ristrutturare l'abitazione familiare.

Il primo datato 27.11.2009, con atto a rogito Notaio Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), Rep. 55280, Racc. 8890, registrato a Treviso il 03.12.2009 al n. 21549/serie 1T, per l'importo complessivo di Euro 170.000,00 quale capitale, con un periodo di rimborso della durata di 24 anni e 5 mesi per totali 293 rate, con decorrenza dal primo luglio 2010, di importo iniziale pari ad Euro 717,44 e tasso nominale 1,80% (Cfr. all. 15).

Tale mutuo è garantito da **ipoteca volontaria di primo grado** sull'immobile abitativo in favore dell'Istituto erogante fino a concorrenza di una somma totale di euro 255.000,00. (All. 27 - Visura ipocatastale).

Il secondo datato 29.09.2010, con atto a rogito Notaio Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), Rep. 55969, Racc. 9325, per l'importo complessivo di Euro 70.000,00, con un periodo di rimborso della durata di 25 anni per totali 300 rate, con decorrenza dal 1 ottobre 2010 di importo iniziale pari ad Euro 314,03 e tasso nominale 2,50% (Cfr. all. 16).

Anche per tale mutuo veniva iscritta **ipoteca volontaria di secondo grado** fino a concorrenza di una somma totale di euro 105.000,00 (Cfr. all. 27).

Il credito complessivo vantato da Volksbank ammonta a complessivi Euro 223.461,00 (come da precetto) di cui Euro 137.005,54 per sorte capitale in relazione al mutuo contratto nel 2009 ed Euro 57.910,20 per sorte capitale in relazione al mutuo del 2010, oltre interessi, spese e compensi.

- **Procedura esecutiva immobiliare n. 341/2016 R.G.E., Dott.ssa Burra, Tribunale di Treviso**

I mutui contratti rispettivamente nel 2009 e nel 2010 sono stati entrambi revocati al 18.12.2015 in ragione del mancato rispetto della rateizzazione (All. 28 - Procedura esecutiva Volksbank).

Pertanto, mediante notifica di atto di precetto del 29.03.2016 in relazione al mutuo del 2009, l'Istituto bancario instaurava innanzi al Tribunale di Treviso procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 341/2016 R.G.E., Dott.ssa Burra, per il recupero della somma onnicomprensiva di Euro 157.482,80, oltre interessi (**Cfr. all. 28**).

Successivamente, con atto di intervento del 03.08.2016, Volksbank si costituiva nella procedura esecutiva instaurata in forza del credito vantato dal mutuo del 2010 per la somma complessiva di Euro 65.978,45, oltre interessi (**Cfr. all. 28**).

Il verbale di pignoramento immobiliare è stato trascritto a Treviso, presso l'Agenzia del Territorio il 15.06.2016 ai n.ri 19535/13390 come da rapporto Crif e visura ipocatastale (**Cfr. all. 27 e All. 29 - Rapporto CRIF**).

Il rapporto "a sofferenza" verso Volksbank risulta altresì dal rapporto della Centrale Rischi della Banca d'Italia per il valore complessivo in Euro 276.009,00 (Cfr. all. 14).

- **IMPRESA INDIVIDUALE TREVISAN ANTONIO (P. IVA 01978860268)**

Si tratta di un debito derivante dall'attività edile di ristrutturazione svolta dall'Impresa Trevisan Antonio sull'immobile abitativo del Sig. Schiavon, come da contratto di appalto del 22.10.2009. Il Sig. Schiavon provvedeva a regolarmente saldare le somme dovute, ricevendo tuttavia successivamente ulteriori fatture non conformi al preventivo ed all'attività svolta per complessivi Euro 45.045,00.

- **Procedura monitoria n. 1065/2013 R.G., DI n. 404/2013, Tribunale di Treviso**

Il mancato assolvimento di tale importo portava la creditrice ad azionarlo mediante ricorso per ingiunzione n. 1065/2013 R.G. e decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 404/2013 del 13.02.2013, emesso dal Tribunale di Treviso per la complessiva somma di Euro 46.107,24, oltre successive occorrenze ed accessori *ex lege* (**All. 30 - Impresa Trevisan Antonio**).

Nessuna procedura esecutiva risulta azionata per il recupero di tale somma.

- **SG ENERGIA S.P.A (GIÀ SIMP GAS S.P.A.) (C.F./P. IVA 01504440197)**

Tale debito veniva contratto dal Sig. Schiavon in relazione al mancato pagamento di tre fatture relative alla fornitura di gas per la propria abitazione per il periodo maggio - dicembre 2017 per l'importo complessivo di Euro 827,65.

- **Procedura giudiziale**

Al Sig. Schiavon veniva, in prima istanza, notificato atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Treviso del 15.05.2018, procedura che però non veniva iscritta a ruolo, tanto che il recupero della somma veniva affidata alla società di recupero del credito Advancing Trade S.p.A. per l'importo maggiorato di Euro 975,90, come da e-mail del 26.11.2019 (**All. 31 – SG Energia**)

Nessuna procedura risulta essere stata coltivata per il recupero di tale somma.

- **VIVIBANCA S.p.A. (P. IVA: 04255700652)**

Questa posta debitoria deriva dalla rinegoziazione di un finanziamento che veniva contratto originariamente nel 2011 per l'importo di Euro 27.000,00 (capitali, interessi e spese) con la società Bieffe5 S.p.A., poi rinegoziato il 13.11.2015 e chiuso il successivo 12.12.2019 con Italcredi S.p.A. (società specializzata nel Prestito a Dipendenti e Pensionati del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna) (**Cfr. all. 22**) per l'importo di Euro 33.480,00 (capitali, interessi e spese) e ceduto all'odierna creditrice Vivibanca, con cui veniva aperto il 13.09.2019 per l'importo complessivo di Euro 37.800,00 (capitali, interessi e spese), di cui capitale Euro 23.563,75 (**All. 32 - Vivibanca**).

Le rate erano, dunque, inizialmente pari ad Euro 270 al mese per 120 mesi, poi innalzate ad Euro 279 sotto MPS e, infine, ad Euro 315,00 con Vivibanca (**Cfr. all. 22, 23 e 32**).

Utile precisare, dunque, come l'importo per intero venisse erogato solo inizialmente, laddove in sede di rinegoziazione, calcolate le rate versate al netto degli interessi, tolti i costi di pratica e aggiunto l'aumento della garanzia sul tfr, la liquidità di cui poteva disporre il Sig. Schiavon al 16.11.2015 era stata di Euro 4.435,29 e tra ottobre e novembre 2019 pari ad Euro 7.259,85 (**Cfr. all. 23**).

Questo debito veniva assolto mediante cessione del quinto dello stipendio e, a tutt'oggi, è sempre stato regolarmente onorato dal Sig. Schiavon.

Infine, sotto il profilo genetico, come già sopra descritto, questo debito veniva assunto come investimento della allora coppia di coniugi per l'apertura del locale, con l'aspettativa di un suo ripianamento grazie alle entrate del bar medesimo.

Tale spesa di avviamento, tuttavia, si rivelava non sufficiente, laddove non solo il locale non risultava produttivo ed in grado di ripagare il debito con le proprie entrate, ma altresì ne rendeva necessaria la rinegoziazione in ragione delle perdite economiche subite per scarsa redditività, per l'ammacco di cassa ed il furto con scasso subiti.

Infine, l'ultima rinegoziazione si rendeva necessaria per far fronte ad esigenze familiari, che



rendevano indispensabile una liquidità ulteriore.

Ad oggi, dalla busta paga del Ricorrente, relativa alla mensilità di maggio 2021, si inferisce come il debito residuo ammonti ad Euro 32.130,00 (Cfr. all. 5).

- **BANCA IFIS S.P.A. (già AGOS DUCATO S.P.A.) (P.IVA: 04570150278)**

Il Sig. Schiavon era stato titolare di un contratto di finanziamento n. 4301528912541875 stipulato con Agos Ducato S.p.A., da cui residuava un debito di Euro per euro 5.152,68. Tale credito è stato successivamente ceduto *pro soluto* a Banca Ifis S.p.A. al 22.12.2015.

- **Procedura monitoria n. 6399/2016 R.G., DI n. 3144/2016, Tribunale di Treviso**

La cessionaria azionava il predetto credito mediante procedura monitoria innanzi al Tribunale di Treviso, ottenendo l'emissione di decreto ingiuntivo n. 3144/2016 del 03.08.2016, R.G. 6399/2016 per Euro 5.838,18 (oltre interessi e spese) (All. 33 – Banca IFIS ex AGOS).

- **AT NPL'S (GIA' BANCA IFIS S.P.A. - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.)**

Si tratta di un debito risalente nel tempo e maturato inizialmente nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in forza dell'uso di una carta ricaricabile Mastercard dal 29.08.2006 al 05.02.2014, il cui credito veniva ceduto a Banca Ifis S.p.A. come da notifica del 09.03.2018, a sua volta acquistato, in data 22.06.2015 da AT NPL'S S.p.A. per l'ammontare di Euro 3.496,79 (All. 34 - AT NPL). Tale carta veniva progressivamente ricaricata tramite RID automatico mensile dall'Istituto bancario su disposizione del Sig. Schiavon, attingendo dal suo conto corrente su cui confluiva lo stipendio, come si evince dall'estratto conto mediante versamenti mensili (Cfr. "Incasso RID" il 5 di ogni mese).

- **CAUSA [REDACTED] VERSO BANCA IFIS S.P.A. n. 7086/2016 R.G., sent. n. 1936/2016, Tribunale di Treviso**

Giova, infine, un'ultima precisazione in ordine alla procedura instaurata innanzi al Tribunale di Treviso, Dott. Carlo Baggio, n. 7086/2016 R.G. e definita con sentenza n. 1936/2016.

Trattasi di un'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1734/2016, promossa dalla Sig.ra [REDACTED] (madre della ex moglie del Sig. Schiavon) avverso la ricorrente Banca Ifis S.p.A., quale cessionaria del credito, e con chiamata in causa del Sig. [REDACTED] Schiavon (padre del Sig. Schiavon) e del Sig. Andrea Schiavon, rimasti contumaci.

Tale causa veniva generata dal finanziamento n. 4060037 contratto nel maggio 2011 per Euro 60.000,00 solidalmente dalla Sig.ra [REDACTED] e dal Sig. [REDACTED] Schiavon con l'allora Banca Antonveneta,

Gruppo Monte dei Paschi di Siena "Consum.it", di cui in sede giudiziale la Sig.ra [REDACTED] negava la titolarità in ragione di un'asserita simulazione con relativa reale intestazione del contratto in capo ai Sigg.ri [REDACTED] ed Andrea Schiavon.

Tale tesi è stata rigettata dal Tribunale, il quale **ha escluso la domanda di simulazione in capo al Sig. Andrea Schiavon**, ravvisando la titolarità del contratto in capo al solo Sig. [REDACTED] Schiavon, affermando sussistere *"la prova del fatto che l'obbligazione venne condotta nell'esclusivo interesse del coobbligato [REDACTED] Schiavon"* (All. 35 – Sentenza Zanini – IFIS).

Concludeva la sentenza affermando come: *"Nessuna condanna alle spese può essere invece pronunciata quanto al convenuto Andrea Schiavon, dato che egli è rimasto contumace e che la domanda di regresso nei suoi confronti non è stata accolta (in disparte la diversa questione della sua eventuale qualità di erede di Pietro Schiavon)"* (Cfr. all. 35).

Accertata, quindi, la **non riconducibilità del contratto di finanziamento in capo al Sig. Schiavon Andrea**, bensì al padre, lo stesso potrebbe essere chiamato al regresso per l'importo di Euro 44.973,47 (oltre interessi di mora, spese e occorrende), solo in qualità di erede, congiuntamente agli altri.

Poiché, tuttavia, come documentato, il Sig. Andrea Schiavon rinunciava all'eredità del padre con atto notarile del 05.02.2019, **tale debito non sussiste in capo al Sig. Schiavon (All. 36 – Rinuncia all'eredità)**.

Ad ogni buon conto, ove ritenuto opportuno, ci si associa alla richiesta del Gestore circa la costituzione di un fondo di garanzia a copertura.

- **SIG.RA KARIMA YAMINI**

Il debito con la Sig.ra Karima Yamini (C.F. YMNKMR84R69Z330Y, nata a Marrakech, Marocco, il 29.10.1984 e residente a Fiesso D'Artico – VE, Via Riviera del Brenta n. 160/A) conseguiva al recesso dal contratto locatizio che non veniva formalizzato dal Sig. Schiavon.

Nello specifico, ne 2014 il Sig. Schiavon stipulava un contratto locatizio con la Sig.ra Karima Yamini, amica dell'attuale compagna [REDACTED], che veniva registrato a Padova il 24.11.2014 al n. 5540, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito a Fiesso d'Artico (VE), Via Riviera del Brenta n. 160/A per la durata di 18 mesi con decorrenza 01.12.2014 e scadenza 31.05.2016. Di tale immobile godeva la Sig.ra [REDACTED] in quanto lo stesso si trovava vicino al luogo di lavoro dove la Signora era stata assunta, e per tutta la durata della sua effettiva abitazione veniva regolarmente onorato.

Tuttavia, a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro, dopo pochi mesi l'esigenza abitativa veniva meno ed il Sig. Schiavon, in accordo con la proprietà, recedeva dal contratto e riconsegnava *brevi manu* alla Sigra Karima Yamini le chiavi dell'appartamento. In ragione del rapporto amicale intercorrente, il Sig. Schiavon non formalizzava tale recesso, atteso anche l'assenso al rilascio anticipato dell'immobile da parte della proprietaria.

- **Procedura di convalida di sfratto per morosità, n. 5795/2015 R.G., DI n. 3011/2016. Tribunale di Venezia**

Ciò nonostante, a dispetto degli accordi assunti, la proprietaria successivamente adiva il Tribunale di Venezia in data 03.06.2015 mediante intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e ricorso per decreto ingiuntivo. Lo sfratto veniva convalidato il 17.07.2015, cui seguiva decreto ingiuntivo n. 3011/2016 del 05.12.2016, R.G. n. 5795/2015-1 Rep. 6522/2016 per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e non versati, interessi legali ed oneri accessori per complessivi Euro 4.407,24, Euro 450,00 per compenso ed Euro 76,00 per spese oltre accessori di legge. L'atto di precetto del 09.12.2016 fissava pertanto la somma complessiva a carico del debitore in Euro 5.385,47 (**All. 37 – Procedura Sig.ra Yamini**).

- **FASTWEB S.P.A.**

Trattasi di utenza, per la quale il Sig. Schiavon risulterebbe essere debitore dell'importo di Euro 307,79 come da comunicazione del 04.12.2019 dell'Avv. Massimo Cenci di Milano (TV), che interveniva in qualità di legale per Fastweb S.p.A., invitando il Ricorrente al versamento della somma di euro 215,45 a titolo di saldo e stralcio (**All. 38 - Fastweb**).

- **CONTARINA S.P.A.**

Anche questo debito rientra nelle somme dovute a titolo di utenze, nello specifico concerne il pagamento del servizio di asporto dei rifiuti domestici presso l'abitazione di Spresiano (TV) per l'importo Euro 406,23, oltre interessi maturati dalle singole scadenze alla data del 13.11.2019 (**All. 39 - Sollecito Contarina**).

- **AGENZIA DELLE ENTRATE**

Circa la posizione debitoria del Sig. Schiavon nei confronti dell'Erario, si indicano sia gli oneri iscritti a ruolo che le ulteriori somme risultanti dal cassetto fiscale del Ricorrente, derivante dal mancato versamento di varie imposte e tasse riferito alle annualità comprese tra il 2012 ed il 2019 (**All. 40 - Cartelle di pagamento e carichi pendenti**).

In tal senso si segnala che con riferimento alle imposte dovute al Comune di Spresiano, questo agiva in via esecutiva con procedimento mobiliare n. 613/2018 ottenendo il pagamento di Euro 630,00 mediante prelievo in busta paga.

Ad oggi il debito risultante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è quantificabile in Euro 22.506,22, comprensivo di sanzioni, interessi e spese.

A titolo precauzionale, ci si associa alla richiesta del Gestore di ricomprendere entro il fondo rischi costituito gli oneri successivamente maturati.

Descrizione	Importo
IRAP	1.208,00
IRAP interessi e sanzioni	586,14
IVA	2.971,00
IVA interessi e sanzioni	1.518,35
IRPEF	6.033,25
IMU e TASI	1.169,30
Imposta di registro	1.000,00
INAIL PREMIO	469,76
INAIL interessi e sanzioni	133,42
Aggio coattivo	428,79
Canone RAI	69,81
Diritto annuale CCIAA	505,00
Spese	1.035,51
Multe e altri importi chirografari	5.377,89
<b>TOTALE</b>	<b>22.506,22</b>

### 5.3 Passivo in qualità di socio illimitatamente responsabile

Il Ricorrente è debitore, in qualità di socio illimitatamente responsabile della 3D Bar di [REDACTED] & Co S.n.c. nei confronti di:

- **BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (P.I. 15240741007)**

Il rapporto debitorio consegue a mutuo chirografario n. 00010011471 stipulato in data 22.04.2013,

originariamente per Euro 15.000,00, nel 2015 pari ad Euro 12.441,97 per capitale oltre interessi e spese (totali Euro 13.304,40), cui si aggiungeva uno scoperto di Euro 5.311,33 relativo al conto corrente n. 1510292 per capitale, oltre interessi e spese (totali Euro 5.686,55).

Le somme in questione venivano garantite da due fidejussioni *omnibus* fino a concorrenza di euro 25.000,00 ciascuna, rispettivamente rilasciate dal Sig. Schiavon e dalla Sig.ra [REDACTED] (Cfr. all. 24)

Come già enunciato, tale somma veniva richiesta al fine di fornire al locale la liquidità necessaria per il suo funzionamento, in ragione della scarsa redditività aggravata da un successivo ammanco di cassa.

- **Procedura esecutiva mobiliare n. 1625/2016 R.G.E. ed intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 341/2016 R.G.E., Tribunale di Treviso**

L'assenza, però, di una ripresa dell'esercizio e la sua successiva chiusura portava l'istituto di credito ad agire monitoriamente per il recupero del credito, ottenendo decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 2017/2015 del 13.05.2015, munito di formula esecutiva il 29.10.2015 (Cfr. all. 24), cui seguiva pignoramento presso terzi n. 1625/2016, con assegnazione delle somme mediante prelievo mensile dalla busta paga, a tutt'oggi pendente (Cfr. all. 24).

In particolare, l'ammontare della trattenuta risulta essere di circa Euro 340,53 mensili, mentre il residuo della somma oggetto di assegnazione ammonta ad Euro 12.514,49, come da prospetto paga di maggio 2021.

Poiché, ad ulteriore garanzia del proprio credito, Banca della Marca iscriveva ipoteca giudiziale n. 30580/5153 del 22.10.2015 sull'immobile di Spresiano (TV) del Sig. Schiavon, in forza dello stesso l'Istituto interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n. 341/2016 instaurata da Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A..

• **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.p.A. (P. VIA/C.F.: 00129730214) ex Banca di Treviso S.p.A.**

Il presente Istituto risulta essere creditore, nei confronti del Sig. Schiavon, della ulteriore somma chirografaria di Euro 14.038,00, come da report della Centrale Rischi della Banca D'Italia. Tale importo, inizialmente richiesto dal Sig. Schiavon al fine di appianare i debiti della società 3D Bar e Sala Giochi, veniva in un primo momento rifiutato e, solo successivamente, concesso ed utilizzato dall'Istituto medesimo per saldare lo scoperto di conto corrente del bar nonché quello personale della Sig.ra [REDACTED].

Tale somma non risulta ad oggi azionata.

- **ASCOTRADE S.P.A. (C.F. / Reg. Imp. TV-BL 01201910260 - P. IVA Gruppo Hera 03819031208)**

Il debito in questione sorge a fronte del mancato pagamento, da parte della società 3D Bar di [REDACTED] & C. S.n.c., di un serie di fatture per la somministrazione di gas per complessivi Euro 2.023,70.

- **Procedimento monitorio n. 1158/2014 R.G., D.I. n. 526/0214, Giudice di Pace di Treviso**

In forza di questi documenti contabili la creditrice otteneva decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 526/2014 del Giudice di Pace di Treviso, munito di formula esecutiva in data 15.05.2015, cui seguiva la notifica di precetto del 24.08.2015 per complessivi Euro 2.947,84 (oltre IVA, CP, oneri di registrazione e successive occorrenze) (**All. 41 – Ascotrade**).

- **LA CONCA S.N.C. DI BON LUCIANO & FIGLI (P.I. 02130670264)**

Il debito sorge in ragione del mancato pagamento di fatture relative alla vendita di bevande e alimenti alla società 3D Bar di [REDACTED] & C. S.n.c., le cui fatture non veniva onorate per complessivi Euro 14.524,68.

- **Procedimento monitorio n. 3975/2015 R.G., D.I. n. 2257/2015, Tribunale di Treviso**

La Conca otteneva quindi decreto ingiuntivo n. 2257/2015 D.I., n. 3975/2015 R.G. del 29.05.2015, notificando poi precetto e successivo precetto rinnovativo del 02.03.2016 per un credito complessivo di Euro 17.361,90, poi azionato mediante atto di pignoramento notificato al Sig. Schiavon il 17.03.2016, che però non veniva successivamente iscritto a ruolo, a causa delle numerose procedure già in corso (**All. 42 – La Conca**).

- **TREVIGEL S.R.L. (P.I. 03959310263)**

Trattasi di un fornitore di alimenti della società 3D Bar di [REDACTED] che vantava un credito per Euro 4.896,50.

- **Procedimento monitorio n. 8683/2015 R.G., D.I. n. 4416/2015, Giudice di Pace di Treviso e procedura esecutiva mobiliare n. 771/2016 R.G.E., Tribunale di Treviso**

A seguito del mancato assolvimento dello stesso, la società otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4416/2015 del 22.12.2015, Giudice di Pace di Treviso, sia contro la società che contro i soci, notificato congiuntamente ad atto di precetto del 12.01.2016 per complessivi Euro 6.902,68 (oltre interessi, spese e compensi) (**All. 43 - Trevigel**).

Seguiva il procedimento di esecuzione mediante atto di pignoramento presso terzi del 28.01.2016 e relativa ordinanza di assegnazione per Euro 8321,13 oltre spese ed occorrenze.

Allo stato la Trevigel risulta essere stata soddisfatta mediante pignoramento del quinto.

• **EDILSYSTEM S.R.L. (P.I. 00569630262) e SIG.RA [REDACTED]**

Trattasi di un debito per canoni di locazione non corrisposti da parte della società 3D Bar di [REDACTED] & C. S.n.c. nei confronti di Edilsystem S.r.l., proprietaria dell'immobile dove veniva svolto l'esercizio commerciale.

Il contratto di locazione veniva stipulato in data 26.04.2012 e registrato il 21.05.2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso, prevedendo un canone locatizio di Euro 1.100,00 mensili per i primi due anni e, a partire dal terzo anno, in Euro 1.350,00 mensili.

Seguivano una serie di scritture private in cui le parti, in considerazione delle difficoltà economiche della 3D Bar, concordavano una diminuzione del canone prima ed un piano di rientro dal debito poi, con costituzione di garanzia personale da parte di un terzo, Sig.ra [REDACTED] mediante accordo del 09.04.2014 (madre della Sig.ra [REDACTED]) (All. 44 - Edilsystem).

- **Procedura di convalida di sfratto per morosità, n. 262/2015 R.G., DI n. 870/2015, Tribunale di Treviso e opposizione a D.I. n. 4710/2015, sent. 2300/2015, Tribunale di Treviso**

Tuttavia, aggravatasi ulteriormente la morosità della conduttrice, Edilsystem adiva il Tribunale di Treviso attivando procedimento di intimazione e convalida di sfratto, rubricato al n. R.G. 262/2015, cui discendevano ordinanza di convalida del 22.01.2015 con termie per il rilascio al 31.03.2015 e decreto ingiuntivo n. 870/2015, n. 1978/2015 R.G., provvisoriamente esecutivo, nei confronti di 3D Bar e dei Signori [REDACTED] (in qualità di garante), [REDACTED], Andrea Schiavon, [REDACTED] (in qualità di soci) per la somma di euro 22.636,30 (oltre interessi, spese, compenso professionale).

Tale decreto veniva opposto dalla sola Sig.ra [REDACTED] mediante atto di citazione del 10.05.2015, rigettato con sentenza n. 2300/2015, n. 4710/2015 R.G., cui seguiva l'iscrizione di ipoteca giudiziale fino a concorrenza di euro 35.000,00 (iscritta all'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso in data 11 aprile 2016, R.G. 10882, R.P. 1837) a favore della ditta locatrice e contro la predetta Sig.ra [REDACTED] gravante sul compendio immobiliare sito a [REDACTED] Via [REDACTED], di proprietà della medesima.

Pertanto, per definire bonariamente la vertenza, la Sig.ra [REDACTED] offriva a SO.GE.CO S.p.A., cessionaria del credito di Edilsystem S.r.l., a saldo e stralcio di ogni pretesa economica, il pagamento in unica soluzione di euro 18.970,00, a mezzo assegno circolare, in sede di stipula dell'atto di assenso

presso il Notaio rogante con spese a carico della Sig.ra [REDACTED] (per un totale pari ad euro 23.600,00) (Cfr. all. 44).

Il tutto veniva stabilito con scrittura privata fra la stessa [REDACTED] e i Sig.ri [REDACTED] e Schiavon con cui i medesimi si impegnavano a versare euro 100,00/mese per 128 mesi, per totali Euro 12.800 a testa. Data la solidarietà fra i soci, si ritiene prudenzialmente di indicare il debito vantato dalla società Edilsystem S.r.l. al passivo della presente procedura (Cfr. All. 44). L'importo di euro 23.608,84 comprende la somma risultante dagli atti giudiziarie, comprensiva delle spese legali. Per ciò che concerne invece gli interessi ed oneri generici, verranno ricompresi nel fondo rischi e quantificati in sede di esame delle domande di partecipazione alla Liquidazione.

\*\*\* \*\*

- **SAFI S.R.L.**

Trattasi di un debito contratto per la tenuta della contabilità della 3D Bar per l'importo di Euro 3.731,89.

- **Procedimento monitorio n. 1088/2015 R.G., D.I. n. 734/2015, Giudice di Pace di Treviso e procedura esecutiva mobiliare n. 2717/2015 R.G.E., Tribunale di Treviso**

Per il cui recupero veniva promosso ricorso giudiziale ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 734/2015, provvisoriamente esecutivo per l'importo di Euro 3.731,89, come da precetto, cui è seguita la procedura esecutiva mobiliare n. 2717/2015 con assegnazione delle somme mediante prelievo in busta paga (All. 45 – Safi).

Allo stato la Safi risulta essere stata soddisfatta mediante pignoramento del quinto, come da dichiarazione del legale, Avv. Simone Marian.

- **AGOS DUCATO S.P.A.**

Risultava, altresì, un credito vantato da Agos Ducato concerne l'uso di una carta di credito rateale con un limite di utilizzo di Euro 1.500,00 e che veniva recapitata al Sig. Schiavon nell'aprile del 2006, come da rapporto CRIF (Cfr. all. 29).

Tuttavia, con comunicazione di AGOS del 12.08.2021, tale importo risulta essere stato saldato, essendo anzi il Sig. Schivon creditore per Euro 1,90 (All. 46 – Comunicazione Agos 12.08.21).

Atteso quanto sopra, questi due creditori non sono stati considerati ai fini della ripartizione del presente piano.



#### 5.4 RIEPILOGO CREDITORI

DETTAGLIO VOCI DEL PASSIVO	IMPORTO	RETTIFICHE	VALORE ASSUNTO
<b>Costi della procedura</b>	<b>19.029</b>	<b>///</b>	<b>19.029</b>
Compenso Organi della procedura	7.683	///	7.683
Spese Peritali	930	///	930
Spese custode	1.598	///	1.598
Spese delegato alla vendita	5.583	///	5.583
Spese legali creditore procedente	2.918	///	2.918
Spese condominiali	///	///	///
Anticipazioni Legale di parte (mail 11.03.2021, 19.10.2021, 21.10.2021)	231	///	231
Anticipazioni Gestore	///	///	///
Anticipazioni OCC	85	///	85
<b>Banche/Finanziarie</b>	<b>301.488</b>		<b>344.026</b>
Volksbank mutuo personale 2009	157.483	52.548	276.009
Volksbank mutuo personale 2010	65.978		
Volksbank scoperto di conto/fido	14.038		14.038
Banca della Marca mutuo chirografario e scoperto c/c	22.524	(10.009)	12.514
Vivibanca (cessione del quinto)	32.130	///	32.130
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Banca Ifis S.p.A./AT NPL'S)	3.497	///	3.497
Agos Ducato S.p.A. (Banca Ifis S.p.A./AT NPL'S)	5.838	///	5.838
<b>Agenzia delle Entrate</b>	<b>22.506</b>	<b>///</b>	<b>22.506</b>
IRAP	1.208	///	1.208
IRAP int e sanzioni	586	///	586
IVA	2.971	///	2.971
IMU e TASI	1.169	///	1.169
REGISTRO su EM e DI	1.000	///	1.000
IVA int e sanz	1.518	///	1.518
INAIL PREMIO	470	///	470

INAIL Int e sanz	133	///	133
IRPEF	6.033	///	6.033
Aggio coattivo	429	///	429
Canone RAI	70	///	70
Spese	1.036	///	1.036
Diritto annuale CCIAA	505	///	505
Multe e altri importi chirografari	5.378	///	5.378
<b>Altri debiti</b>	<b>104.004</b>	<b>///</b>	<b>104.004</b>
Ascotrade S.p.A.	2.948	///	2.948
La Conca S.n.c.	17.362	///	17.362
Trevigel S.r.l.	6.903	///	6.903
Edilsystem S.r.l.	23.609	///	23.609
Advancing Trade S.p.A. (per 'SG Energia S.p.A.)	976	///	976
Fastweb S.p.A.	308	///	308
Karima Yamini (Sfratto per morosità)	5.385	///	5.385
Impresa Trevisan Antonio	46.107	///	46.107
Contarina S.p.A.	406	///	406
<b>FONDO RISCHI</b>	<b>60.000</b>	<b>///</b>	<b>60.000</b>
Fondo rischi ed oneri	60.000	///	60.000
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>507.027</b>	<b>42.538</b>	<b>549.565</b>

## 6. ATTIVITÀ PATRIMONIALE

### 6.1 Beni immobili

Il patrimonio immobiliare del Ricorrente è costituito esclusivamente dall'immobile abitativo sito a Spresiano (TV), in Via Dante Alighieri n. 98, in sua piena proprietà, consistente in una porzione di bifamiliare sviluppata in due piani, terra e primo ed area scoperta pertinenziale, adibito a due abitazioni distinte.

L'immobile è così catastalmente censito (Cfr. all. 7):

**Comune di Spresiano (TV) – Catasto Fabbricati**

Sez. Urbana	Fg.	Part.	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
A	9	531	7 8	A/2	2	9 vani  Piano T - 1	194 m <sup>2</sup>	194 m <sup>2</sup> 179m <sup>2</sup> (escluse aree scoperte)

Inizialmente, l'unità posta al piano terra costituiva l'abitazione dei genitori e del fratello disabile del Ricorrente, il quale invece risiedeva al primo piano.

Oggi, invece, a seguito della loro scomparsa, il Sig. Andrea Schiavon condivide l'abitazione con la sorella Sig.ra ██████████, che risiede al piano terra, mentre il Ricorrente vive con la compagna Sig.ra ████████ e i due figli minori al piano primo (Cfr. all. 9 e All. 47 Perizia Geom. Bruno Cisterna e allegati).

Come sopra descritto, il predetto immobile veniva acquistato dal Ricorrente con atto a rogito Notaio Dott.ssa Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), rep. 22992 del 27 novembre 1997, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Treviso il 16 dicembre 1997 ai n.ri 36959/26590 e registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate al n. 750 Serie 2 (Cfr. all. 12).

Successivamente, sullo stesso venivano iscritte due ipoteche volontarie in favore di Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. a garanzia dei mutui stipulati nel 2009 e 2010 dal Sig. Schiavon (Cfr. all.ti 15-16).

Oggi, a fronte delle azioni giudiziarie promosse, l'immobile abitativo è gravato dalle seguenti pregiudizialità:

1. Trascrizione verbale di pignoramento immobiliare in data 24 maggio 2016, rep. 6173, trascritto a Treviso il 15 giugno 2016 ai n.ri 19535/13390 a favore di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.;
2. Iscrizione ipoteca volontaria a garanzia di mutuo, a rogito Notaio Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), del 27 novembre 2009, rep. 55280, iscritta in data 4 dicembre 2009 ai n.ri 45256/10441 in favore di Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.), per totali Euro 255.000,00, di cui capitale Euro 170.000,00, durata 25 anni;
3. Iscrizione ipoteca volontaria a garanzia di mutuo, a rogito Notaio Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), del 27 settembre 2010, rep. 55969, iscritta in data 4 ottobre 2010 ai n.ri 35026/7935 in favore di Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. per Euro 105.000,00, di cui capitale Euro 70.000,00, durata 25 anni;

4. Iscrizione ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso il 13 maggio 2015, rep. 4346/2015, iscritta il 22 ottobre 2015 ai n.ri 30580/5153 in favore di Banca della Marca Credito Cooperativo Soc. Coop., per totali Euro 40.000,00, di cui capitale 18.990,95.

Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 314/2016 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Treviso, è stato nominato quale perito il Geom. Bruno Cisterna, che ha stimato il valore di mercato dell'abitazione in complessivi Euro 135.000,00 (Cfr. all. 47).

Avendo già avuto luogo il primo esperimento di vendita in data 21.01.2020, con prezzo di offerta minima stabilito nel valore di mercato diminuito del 25% per Euro 101.250,00, la seconda asta, indetta per il 26.10. p.v., prevede un ulteriore ribasso, con offerta minima di Euro 81.000,00, come da avviso d'asta del Delegato alla vendita, Notaio Ada Stiz (sostituita dal Notaio De Crescenzo Doriana a far data dal 28.09.2021) (**All. 48 Proc. Es. immobiliare**).

Al di fuori di tale immobile, il Sig Schiavon non ha altre proprietà immobiliari.

#### **6.2 Beni mobili registrati**

Il Ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato, come si evince dalla visura PRA depositata e datata 21.01.2020, da cui risulta l'avvenuta demolizione delle vetture precedentemente in proprietà (**All. 49 - Visura PRA Sig. Schiavon Andrea**).

Gli spostamenti, ove necessari, avvengono per lo più tramite l'uso del veicolo della compagna.

#### **6.3 Beni mobili**

Come sopra precisato, il Sig. Schiavon occupa con la propria famiglia il piano primo dell'abitazione di residenza, mentre il piano terra è abitato dalla Sig.ra ~~M. Schiavon~~.

Pertanto, risultano in proprietà del Ricorrente medesimo esclusivamente i pochi beni posti al piano primo.

Come si evince dalla relazione fotografica del perito, Geom. Bruno Cisterna, tali beni includono: mobile - cucina, tavolo, sedie, divano, mobile televisore, televisore, letti, armadio guardaroba e lavatrice (**All. 50 – Elenco beni mobili**)

La mobilia consta, dunque, quasi esclusivamente in beni impignorabili ex art. 514 C.p.C. (letti, tavolo, sedie, fornelli, armadio, guardaroba e lavatrice) (**Cfr. all. 50**).

Pertanto, ai fini della presente procedura, residuerebbero pochi ulteriori mobili (divano, mobile televisore e televisore) di non recente acquisto, usati e di scarso valore economico, anche in

considerazione degli eventuali costi di dismissione a carico della Liquidazione che si ritiene non rappresentino un valore utile per la procedura.

Ad ogni modo, si rimette al liquidatore ogni decisione in merito alla loro valorizzazione concreta.

#### **6.4 Disponibilità liquide**

Il Sig. Schiavon è poi intestatario di un unico rapporto di conto corrente, aperto presso Unicredit S.p.A. al n. 000103381433, presso cui viene versato lo stipendio e che viene utilizzato correntemente per le necessità familiari.

Il Sig. Schiavon non è intestatario di alcun altro conto, deposito, libretto etc.

#### **6.5 Entrate mensili**

L'unica fonte di reddito del Sig. Schiavon e della sua famiglia è rappresentata, oltre che dall'immobile di proprietà, dalla retribuzione mensile percepita dallo stesso e proveniente dal lavoro di autista presso la società MOM Mobilità di Marca S.p.A., con sede a Treviso, Via Polveriera n. 1, C.F. e P.I. 04498000266, dove è impiegato a tempo pieno ed indeterminato dal 15.07.1996.

Come si evince dalle buste paga allegate, dalle dichiarazioni dei redditi e dal report dell'Anagrafe Tributaria, il Ricorrente percepisce una retribuzione mensile di Euro 1.880,00 circa, determinato considerando anche le somme attribuite a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e che viene erogato dall'azienda datrice in due momenti, uno il primo del mese ed il secondo entro il 12 (Cfr. all.ti 5 e All. 51 - Dichiarazioni redditi).

Il calcolo predetto è stato effettuato senza includere i prelievi derivanti dai pignoramenti e dal contratto di cessione del quinto dello stipendio, che attualmente riducono l'importo totale liquidato in busta paga.

Si ribadisce in questa sede come lo stipendio del Sig. Schiavon costituisca l'unica entrata e fonte di reddito per l'intero nucleo familiare composto da quattro persone, di cui due figli minori.

Tale entrata, assieme al contributo economico della sorella, Sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~ Schiavon, a copertura delle utenze e delle spese condivise, è completamente utilizzata al fine di garantire il sostentamento della famiglia (Cfr. all. 5 e 51).

Pertanto, ci si allinea alla posizione assunta dal Gestore nel ritenere che lo stesso non sia in grado di mettere a disposizione della procedura alcuna percentuale delle somme percepite a titolo di stipendio.

DETTAGLIO VOCI DELL'ATTIVO	IMPORTO	RETTIFICHE	VALORE ASSUNTO
<b>Patrimonio immobiliare</b>	<b>135.000</b>	<b>(54.000)</b>	<b>81.000</b>
Immobile Spresiano	135.000	(54.000)	81.000
<b>Patrimonio mobiliare</b>	<b>90.660</b>	<b>(90.660)</b>	<b>///</b>
Beni mobili abitazione di Spresiano	///	///	///
Beni mobili registrati	///	///	///
Disponibilità liquide c/c Unicredit 103381433	26	(26)	///
Stipendio medio 2020 (quadriennale)	90.635	(90.635)	///
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>225.660</b>	<b>(144.635)</b>	<b>81.000</b>

## 7. DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEL RICORRENTE

Quanto sopra trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi prodotte dal Ricorrente ed afferenti agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (Cfr. all. 51).

Altresi, si è provveduto al deposito della dichiarazione dei redditi della sorella, Sig.ra [REDACTED] e della busta paga di febbraio 2021 (Cfr. all. 26).

## 8. ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Negli ultimi cinque anni il Ricorrente ha posto in essere due atti dispositivi.

Il primo consiste nella rinuncia all'eredità del padre, intervenuta il 05.02.2019, mediante atto del Notaio Francesca Ghilardi, Notaio in Spresiano, rep. n. 62887, racc. n. 13508, registrato all'Agenzia delle Entrate di Treviso il 07.02.2020 al n. 2260, serie IT (Cfr. all. 36). Tale rinuncia veniva sottoscritta da tutti i fratelli nonché dai nipoti, attesa l'incapienza del patrimonio del defunto Sig. [REDACTED] Schiavon rispetto ai debiti contratti.

Sotto il profilo dell'attività, infatti, il Sig. [REDACTED] Schiavon non era proprietario di beni immobili, come dimostra l'esito negativo della consultazione presso l'Ufficio Catastale, vivendo esclusivamente sulla propria pensione. Di converso, si ha prova delle passività, in particolare del finanziamento che lo stesso contraeva, congiuntamente alla Sig.ra [REDACTED], presso la società Consum.it del Gruppo Monte dei Paschi di Siena per l'importo capitale di Euro 60.000,00, che successivamente veniva azionato nei suoi confronti (Cfr. all. 36 e All. 52 – Finanziamento Schiavon [REDACTED] e visura catastale).

Attesa anche la sentenza di condanna intervenuta successivamente nei confronti degli eredi, palese l'opportunità di tale atto dispositivo che, pertanto, non veniva posto in essere al fine di

pregiudicare i creditori ma, al contrario, consentiva al Sig. Schiavon di preservare il proprio patrimonio dall'aggressione da parte dei creditori del padre.

Il secondo atto dispositivo concerne la rinegoziazione del finanziamento contratto dal Sig. Schiavon nel 2011 con la allora Bieffe5 S.p.A. mediante cessione del quinto dello stipendio (**Cfr. § 3.b e 5.2**), che veniva dallo stesso ricontrattato nel 2015 e, successivamente il 13.09.2019 con Vivibanca, attuale società creditrice (**Cfr. § 3.b e 5.2**). Come già sopra precisato, dunque, tale credito non sorgeva *ex novo* ma era oggetto di una rinegoziazione, finalizzata all'erogazione in favore del Sig. Schiavon della somma di Euro 7.259,85, di cui lo stesso necessitava per le esigenze di vita quotidiana.

Pertanto, anche con riferimento a tale atto dispositivo, si insiste nell'escluderne la natura fraudolenta.

In ogni caso, non esistono atti posti in essere dal Sig. Schiavon impugnati dai creditori.

Quanto esposto valga, dunque, a riprova dell'assenza di atti in fronde ai creditori negli ultimi cinque anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. 3/2012.

#### **9. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: PROPOSTA**

Alla luce di quanto sopra, il Ricorrente propone di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss, L. 3/2012, anche allo scopo della successiva istanza di esdebitazione.

A tal fine intende **mettere a disposizione della procedura il suo unico bene**, costituito dall'immobile abitativo, sito a Spresiano (TV) in Via Dante Alighieri n. 98, e quindi il relativo ricavato della sua cessione.

Si precisa, in tal senso, che l'immobile è attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 341/2016 R.G.E., Tribunale di Treviso, per il quale ha avuto luogo un primo esperimento d'asta il 21.01.2020, andato deserto.

Successivamente, la procedura veniva sospesa fino al 30 giugno 2021 in conseguenza ai provvedimenti governativi che si sono succeduti causa emergenza epidemiologica Covid19 (cd. decreto "Milleproroghe", art. 13, co. 14, che ha modificato art. 54-ter, D.L. 18/2020 conv. con modifiche dalla L. 27/2020), trattandosi di immobile abitativo principale.

All'esito della cessazione della sospensione, il delegato alla vendita, Notaio Ada Stiz, ha redatto e pubblicato un nuovo avviso di vendita che prevede un nuovo esperimento d'asta per il giorno 26.10 p.v. (**Cfr. all. 48**).

Il presente piano che, prudentemente, si ritiene poter avere una **durata di quattro anni**, prevede la ripartizione *pro quota* tra i creditori del ricavato della vendita dell'immobile ad opera del nominando Liquidatore ex art. 13, co. 1, L. 3/2012, che provvederà all'incasso e alla distribuzione delle somme ricavate.

Ciò premesso, le somme ricavate verrebbero utilizzate per soddisfare:

- integralmente le spese relative alla prededuzione generale;
- parzialmente il creditore ipotecario di primo e secondo grado Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.;
- nessun pagamento è, invece, previsto per il creditore ipotecario di grado successivo al secondo, Banca della Marca Soc. Coop., nonché per i privilegiati non muniti di ipoteca e per il ceto chirografario.

PIANO DI LIQUIDAZIONE					
ATTIVO	Importo		Attivo	Mobiliare	Immobiliare
Disponibilità liquide			---	---	
Patrimonio immobiliare	81.000		81.000		81.000
Reddito lavoro dip.			---	---	
<b>Totale attivo</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>		<b>81.000</b>
<b>PREDEDUZIONE</b>	<b>Importo</b>	<b>% soddisfo</b>			
Prededuzione	--	100%	---		---
1111.f. – generale	(7.768)	100%	(7.768)	---	(7.768)
111 l.f. - immobiliare	(11.029)	100%	(11.135)		(11.135)
111 l.f. mobiliare	(231)	100%	(231)		(231)
<i>Residuo attivo dopo pagamento prededuzione</i>	61.971		61.971		61.971
<b>PRIVILEGIO IMMOBILIARE</b>	<b>Importo</b>	<b>% soddisfo</b>			
2808, 2852 C.C.	(276.009)	22,45%			
<i>Residuo attivo dopo pagamento privilegio immobiliare</i>	---		---	---	---
<b>PRIVILEGIO MOBILIARE</b>	<b>Importo</b>	<b>% soddisfo</b>			



2755 c.c.	(36.779)	0,00%			
2758 c.c. e 2759 c.c.	(70)	0,00%	---	---	---
2753 e 2754 c.c.	(603)	0,00%	---	---	---
2752 co. 1 c.c.	(7.827)	0,00%	---	---	---
2752 co. 3 c.c.	(4.489)	0,00%	---	---	---
2752 co. 4 c.c.	(1.169)	0,00%	---	---	---
<i>Residuo attivo dopo pagamento creditori privilegio mobiliare</i>	(50.938)		---	---	---
<b>CHIROGRAFARI</b>	<b>Importo</b>	<b>% soddisfo</b>			
Chirografi	(203.589)	0,00%	---	---	---
Degradati	(264.976)	0,00%	---	---	---
2755 c.c.	(36.779)	0,00%			
2758 c.c. e 2759 c.c.	(70)	0,00%	---	---	---
2753 e 2754 c.c.	(603)	0,00%	---	---	---
2752 co. 1 c.c.	(7.827)	0,00%	---	---	---
2752 co. 3 c.c.	(4.489)	0,00%	---	---	---
2752 co. 4 c.c.	(1.169)	0,00%	---	---	---
2808, 2852 c.c.	(214.038)	0,00%	---	---	---
<i>Totale passivo chirografario</i>	(468.565)	0,00%	---	---	---
			---	---	---
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>(549.565)</b>		---	---	---
<i>di cui privilegiati ipotecari degradati</i>	(264.976)				

## 10. SULLA NOMINA DEL LIQUIDATORE

Con riferimento all'ulteriore attività a prestarsi per la procedura in oggetto ed, in particolare, per i futuri incombeni ex art. 14 *sexies* della Legge 3/2012, ferma restando in ogni caso la discrezionalità del Tribunale adito, si suggerisce la nomina, quale liquidatore da designarsi, il **Dott. Pierantonio Biasotto di Treviso (TV)**, già incaricata quale Gestore della crisi della presente procedura, con nomina dell'OCC di Villorba.

Tale suggerimento è dettato dalla già approfondita conoscenza della posizione del Sig. Andrea Schiavon da parte del Gestore, che consentirebbe una più agevole prosecuzione della pratica, oltre ad essere corroborata da evidenti ragioni di economicità, a vantaggio di tutti i creditori e della procedura medesima

#### **11. L'AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA: LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

Le circostanze come sopra indicate trovano esatto riscontro anche nella relazione particolareggiata ex art. 14, *ter*, co. 2 e 3, L. 3/2012 del Gestore della Crisi nominato, il quale, accertata la situazione di sovraindebitamento del Ricorrente e constatata la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ai fini della presente procedura, ha concordato con lo scrivente patrocinio circa la riconducibilità delle passività e della situazione di sovraindebitamento allo sfortunato andamento economico dell'attività imprenditoriale della ex-moglie ed alla natura monoreddito di una famiglia piuttosto numerosa (cinque persone di cui due minori ed un disabile, scomparso solo di recente).

Si precisa, infatti, come tali circostanze siano andate a gravare su una preesistente condizione di indebitamento, conseguente alle obbligazioni assunte dal Sig. Schiavon per la ristrutturazione dell'immobile abitativo, che all'epoca della loro assunzione erano integralmente garantite dal suo stipendio, dalle entrate familiari che annoveravano la pensione del padre e l'accompagnatoria del fratello e dall'assenza di familiari a carico del Ricorrente.

Dato, dunque, per riconosciuta la diligenza del debitore ha, quindi, concluso con il ragionevolmente ritenere che la liberazione dello stipendio del Sig. Schiavon dai pesi oggi gravanti sullo stesso, accompagnato dall'aiuto economico garantito dalla sorella, e salvo ogni ulteriore contributo che intervenisse da parte della compagna, potrà consentire al Ricorrente di far fronte ai costi necessari per far fronte alle spese per le proprie esigenze quotidiane e familiari, senza ulteriori indebitamenti.

Ciò detto, ci si riporta comunque integralmente alla suddetta relazione, qui da intendersi richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Cfr. all. 4).

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, il Sig. Schiavon Andrea, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

all'III.mo Giudice del Tribunale di Treviso adito, previa verifica dei presupposti previsti dall'art. 14 *ter* della L. 3/2012 e l'assenza di atti in fronde dei creditori negli ultimi cinque anni, attesa l'**urgenza dettata dalla fissazione di vendita all'incanto al 26.10.2021, come esposto in narrativa**, Voglia:


- DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. 3/2012;
- NOMINARE quale liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, RD 267/1942 il Dott. Pierantonio Biasotto (TV), già Gestore della crisi nominato, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss, L. 3/2012;
- IN SUBORDINE, nominare un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss, L. 3/2012;
- DISPORRE che dall'apertura della liquidazione, sotto pena di nullità, **vengano sospese tutte le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari in corso di cui in narrativa**, in particolare:
  - **Procedura esecutiva immobiliare n. 341/2016 R.G.E., Tribunale di Treviso, Dott.ssa Burra;**
  - **Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1625/2016 R.G.E., Tribunale di Treviso, Dott.ssa Agnoli;**
- DISPORRE che dall'apertura della liquidazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- DISPORRE che dall'apertura della liquidazione **non possa essere proseguita la cessione del quinto dello stipendio** dal Sig. Schiavon Andrea mediante prelievo in busta paga in favore di Vivibanca S.p.A. (P. IVA: 04255700652);
- STABILIRE idonea pubblicità della presente domanda, mediante pubblicazione per estratto ovvero previa anonimizzazione *ex* GDPR 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e succ. mod., e del decreto;
- ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore sul bene immobile presente nel patrimonio del debitore;

- FISSARE i limiti di quanto occorrente al mantenimento del Ricorrente e della sua famiglia ex art. 14 *ter*, comma 5, lett. b) nella somma di Euro 2.400,00 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;
- FISSARE nel termine di quattro (4) anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies*, L. 3/2012;
- VAGLIARE ED EMETTERE in via finale parere di meritevolezza a favore dell'odierno istante per le specifiche finalità di esdebitazione perseguite dalla Legge 3/2012 all'art. 14 *terdecies*;

Si producono in allegato i seguenti documenti, **con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta richiesta dal Giudicante, ove necessario:**

1. Istanza di accesso dd. 04.12.2019 all'OCC di Villorba;
2. Comunicazione di accettazione incarico Dott. Pierantonio Biasotto dd. 17.12.2019;
3. Comunicazioni e Preventivi dd. 13.01.2020 e 22.10.2021;
4. Relazione particolareggiata - Gestore Dott. Pierantonio Biasotto e relativi documenti 1-60;
5. Cedolini paga Sig. Schiavon gennaio – maggio 2021;
6. Estratto per riassunto atto di matrimonio Sig. Schiavon Andrea;
7. Visura catastale Sig. Schiavon Andrea;
8. Certificati di morte Sigg.ri Schiavon e [REDACTED];
9. Autocertificazione stato di famiglia;
10. Busta paga Sig.ra Schiavon [REDACTED];
11. Prospetto pensione anno 2012 Sig. [REDACTED] Schiavon;
12. Contratto di cessione in proprietà dd. 27.11.1997;
13. Modello CUD e Modello 730 Sig. [REDACTED] Schiavon;
14. Articoli di giornale furto con scasso 3D Bar;
15. Rapporto Centrale Rischi;
16. Contratto di mutuo ipotecario dd. 27.11.2009;
17. Contratto di mutuo ipotecario dd. 29.11.2010;
18. Visura ordinaria e storica 3D Bar;
19. Registri IVA 3D Bar;
20. Partitari 2014 – 2015 3D Bar;
21. Ricorso per ingiunzione La Conca;

22. Rendiconto 2018 Italcredi;
23. Estratti conto 2014 – 2020;
24. Posizione creditoria Banca della Marca;
25. Visure assenza protesti e casellario penale;
26. Dichiarazione redditi, dichiarazione e busta paga Sig.ra Schiavon;
27. Ispezione ipotecaria;
28. Posizione creditoria Banca Popolare Alto Adige;
29. Rapporto CRIF Sig. Schiavon;
30. Posizione creditoria Impresa Trevisan Antonio;
31. Posizione creditoria SG Energia (già SIMPA GAS);
32. Posizione Vivibanca ed estratto CTC febbraio 2020;
33. Posizione creditoria Banca IFIS (ex AGOS);
34. Posizione creditoria AT NPL – MASTERCARD;
35. Sentenza n. 1936/2016, n. 7086/2016 R.G.;
36. Rinuncia eredità Sig. [REDACTED] Schiavon;
37. Sfratto Sig.ra Yamini Karima;
38. Posizione creditoria Fastweb;
39. Posizione creditoria Contarina;
40. Cartelle di pagamento AdE e carichi pendenti anagrafe tributaria;
41. Posizione creditoria Ascotrade;
42. Posizione creditoria La Conca;
43. Posizione creditoria Trevigel;
44. Posizione creditoria Edylsistem e transazione;
45. Posizione creditoria Safi;
46. Comunicazione Agos dd. 12.08.2021;
47. Perizia Geom. Bruno Cisterna e allegati;
48. Procedura esecutiva immobiliare R.G. 341/2016;
49. Visure PRA Sig. Schiavon;
50. Elenco beni mobili Sig. Schiavon;
51. Dichiarazioni dei redditi Sig. Schiavon;

52. Contratto di finanziamento Sig.  Schiavon e visura catastale.

*Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche, che il valore della presente procedura è indeterminato – il contributo unificato è pari ad € 98,00.*

Treviso, li 25 ottobre 2021

**F.to digitalmente Avv. Giovanni Dal Poz**